



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **74/2019** R.G.L. promossa da:

SICRI s.r.l., p.Iva. 02164160067, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. ra Anna Millardi, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grattarola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46, per procura a margine del ricorso introduttivo

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, in proprio e quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, ai sensi dell'art. 13 L. 448/1998 nonché della procura a rogito notaio Laura Mattielli di Roma del 3.7.2014, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso



Parisi e Franca Borla per procura generale alle liti a rogito notaio Paolo Castellini di Roma del 21.7.2015 ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

E CONTRO

I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Dirigente Regionale pro tempore giusta delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 154/1998, rappresentato e difeso per procura generale alle liti a rogito notaio Umberto Romano del 7.8.2013 dalle avv.te Arianna Arione e Cristina Giordanino presso le quali è elettivamente domiciliato in Torino, c.so Orbassano n. 366, Avvocatura Regionale INAIL

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.2.2019

Per l'appellato INPS: come da memoria depositata il 30.8.2019

Per l'appellato INAIL: come da memoria depositata il 24.7.2019

FATTI DI CAUSA

La SICRI s.r.l. ha proposto opposizione, davanti al Tribunale di Alessandria, ad una cartella di pagamento e ad un avviso di addebito con i quali le era stato intimato il pagamento,



rispettivamente, di euro 2.842,54 all'INAIL e di euro 60.772,55 all'INPS per premi assicurativi e contributi previdenziali omessi dall'agosto 2010 al febbraio 2015, per avere utilizzato a tempo pieno 5 lavoratori, nonostante che gli stessi risultassero assunti con contratti di lavoro a tempo parziale; deducendo l'illegittimità del rifiuto di accesso agli atti amministrativi opposte dall'INPS e la contrarietà al vero delle circostanze contestate, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito opposti.

Costituendosi in giudizio, l'INPS e l'INAIL hanno contestato il fondamento delle domande, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, con sentenza del 4.12.2018 n. 284 il Tribunale ha respinto le opposizioni.

Propone appello la SICRI; l'INPS e l'INAIL resistono al gravame.

All'udienza del 18.9.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto le opposizioni rilevando che la materia dell'accesso agli atti della p.A. è riservata dall'art. 25 L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente preclusione del sindacato del giudice ordinario sulla pretesa illegittimità del provvedimento di diniego; che i lavoratori le cui posizioni erano state oggetto di accertamento da parte degli Istituti previdenziali non erano incapaci di deporre ex art. 246 c.p.c., non potendo essere parti di un'obbligazione



intercorrente esclusivamente tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, ferma restando la valutazione della loro attendibilità; che lo svolgimento di un orario di lavoro decisamente superiore a quello ufficializzato in contratto era stato confermato dai numerosi lavoratori sentiti in sede ispettiva i quali, escussi anche in giudizio, avevano riferito che era prassi abituale della SICRI coprire il fabbisogno di manodopera dei due bar gestiti in Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia mediante l'impiego di dipendenti assunti part-time per un numero di ore settimanali superiore a quello contrattuale; che le pur divergenti deposizioni delle testi Daglio e Marcianò non inficiavano l'attendibilità delle convergenti deposizioni dei lavoratori, i quali avevano anche riferito che il datore di lavoro faceva loro predisporre un foglio riepilogativo delle ore lavorate oltre l'orario ufficiale, che poi venivano retribuite nella misura di euro 6,00 all'ora in contanti; che, infine, non vi era prova del fatto che la SICRI, come allegato, riuscisse con gli orari indicati nei contratti di lavoro ad assicurare l'apertura per tutto il giorno dei due bar.

Con il primo motivo di appello la SICRI deduce, quanto al diniego di accesso, oppostole dall'INPS, alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori Bisio e Camuti, che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare illegittimo l'atto amministrativo di diniego, disapplicarlo nel caso di specie, riconoscere l'avvenuta lesione del diritto di difesa della società a mezzo di un atto illegittimo, e conseguentemente accogliere l'opposizione in relazione alle posizioni dei due lavoratori



interessati dall'illegittimo diniego di accesso agli atti.

Il motivo è infondato.

Il diniego opposto dall'INPS all'accesso richiesto dalla SICRI alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai due lavoratori citati, all'epoca ancora dipendenti della società, non è affatto illegittimo secondo la giurisprudenza amministrativa.

In particolare, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato quanto segue: *“La più recente giurisprudenza di questa Sezione (sentenze n. 2555 del 20 maggio 2014 e n. 3128 del 24 febbraio 2014), modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto, alla luce di un più maturo esame della questione relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva) che il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, debba essere temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757). Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Nel quadro giurisprudenziale esposto e da cui questo Collegio non intende*



discostarsi, è stata pertanto ritenuta, in via generale, prevalente la tutela alla necessità di riservatezza delle suddette dichiarazioni contenenti dati sensibili, la cui divulgazione potrebbe, come innanzi rilevato, comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori, i quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce, senza temere negative conseguenze nell'ambiente di lavoro in cui vivono. Tale tutela è sembrata quindi fondativa dell'intero sistema dei diritti fondamentali, ove la riservatezza riguardi coloro che risulterebbero ragionevolmente i più deboli nell'ambito del rapporto di lavoro, considerato peraltro che, anche in assenza dell'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori, la tutela degli interessi giuridici vantati dalle predette società risulta comunque pienamente garantita dall'ordinamento” (Cons. Stato, sez. VI, 10.2.2015 n. 714).

Con il secondo motivo la SICRI lamenta che il Giudice di primo grado, aderendo al più risalente orientamento della Corte di Cassazione, abbia disatteso l'eccezione di incapacità a deporre dei testi Camuti, Patrone, Morelli e Bisio, sollevata in quanto gli stessi erano i lavoratori interessati dal verbale di accertamento ispettivo da cui scaturivano gli atti impugnati, e quindi avevano un interesse attuale al giudizio.

Il motivo è parzialmente fondato.

Il Collegio intende confermare l'orientamento di questa Corte



che, con la sentenza n. 219/2018, ha affermato: *“la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il lavoratore sia incapace a testimoniare quando sia ravvisabile un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio; tuttavia non è escluso che il giudice, avvalendosi dei poteri ex art. 421 c.p.c., possa interrogare liberamente il lavoratore sui fatti di causa (Cass. sez. lav. 25.1.2016 n. 1256; 8.2.2011 n. 3051; 26.2.2009 n. 4651). È fuor di dubbio che nel caso di specie sussista, in capo ai lavoratori la cui posizione è stata oggetto di accertamento, un interesse giuridico all'intervento per sostenere le ragioni dell'Ispettorato, posto che la conferma delle contestazioni poste alla base delle ordinanze ingiunzioni potrebbe arrecare vantaggi alle singole posizioni contributive. Per altro verso è certo che tale interesse sia ravvisabile solo con riferimento alla propria posizione, e non con riferimento agli altri lavoratori. Sulla base delle valutazioni che precedono ... questa Corte ha ravvisato, in capo ai lavoratori, la capacità a deporre sulle posizioni altrui, riservandosi di valutare ex art. 421, u.c., c.p.c. le dichiarazioni rese sulle posizioni proprie”*.

Con il terzo motivo di gravame, la SICRI censura la valutazione delle prove testimoniali da parte del Tribunale, ritenuta erronea anche muovendo dal presupposto che i lavoratori interessati dall'accertamento potessero deporre sulle posizioni altrui.

Il motivo è infondato.

Il primo Giudice ha riportato in sentenza ampi brani delle



deposizioni dei testi Patrone, Bisio, Camuti e Marconi (quattro dei cinque lavoratori oggetto del verbale di accertamento), le ha confrontate con le dichiarazioni rese in sede ispettiva da ciascuno, riscontrandone la precisione e la congruenza, e ne ha tratto la conferma dello “*svolgimento di un orario di lavoro decisamente superiore a quello ufficializzato in contratto*” (non meno di 8 ore di lavoro effettivo al giorno, per ciascun dipendente, a fronte di contratti part-time di 3-4 ore al giorno); il Tribunale ha poi dato atto delle divergenti deposizioni delle testi Daglio e Marcianò, anch’esse dipendenti della SICRI che avevano dichiarato che tutti lavoravano per sole 3-4 ore al giorno, ed ha ampiamente illustrato in sentenza le ragioni che lo inducevano a ritenere maggiormente attendibile il primo gruppo di deposizioni, individuandole: a) nel fatto che nessuno dei quattro lavoratori escussi (Camuti, Patrone, Morelli e Bisio) vantava crediti retributivi residui nei confronti della SICRI; b) nel fatto che tutti avevano confermato la circostanza (dedotta al capo 6 della memoria difensiva dell’INPS) che il datore di lavoro richiedeva loro la compilazione di fogli presenza mensili (alcuni esemplari dei quali, acquisiti dagli Ispettori, sono stati prodotti in giudizio dall’INPS) in cui dovevano indicare in una colonna il numero di ore di lavoro svolte secondo contratto e, in un’altra colonna, il numero di ore di lavoro svolte extra contratto, le prime retribuite con regolare busta paga e tramite bonifico bancario, e le seconde pagate 6 euro all’ora, in contanti e fuori busta; c) nel fatto che la SICRI non aveva dato prova di come



fosse possibile, con gli orari indicati nei contratti di lavoro part-time, assicurare l'apertura per tutto il giorno dei due bar di proprietà (il Target di Serravalle Scrivia, aperto almeno dalle 6.30-7 alle 21, ed il Jolly di Arquata Scrivia, aperto almeno dalle 5.30-6 alle 2 di notte).

Nessuna di queste tre circostanze di fatto, di assoluta rilevanza, è stata minimamente scalfita dall'appellante, che si è limitato a dedurre l'incertezza della prova testimoniale, ma non ha neppure tentato di spiegare i prospetti mensili a due colonne dell'orario prestato né l'organizzazione dei turni di lavoro necessari a coprire, con dipendenti tutti part-time, l'amplessimo orario di apertura dei due bar.

La valutazione delle prove compiuta dal primo Giudice risulta, quindi, completa, circostanziata, adeguatamente motivata e rende totalmente condivisibile la conferma della sussistenza degli obblighi contributivi a carico della SICRI, come quantificati nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito opposti.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,



respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 9.515,00 in favore dell'INPS ed in euro 1.830,00 in favore dell'INAIL, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 18.9.2019

IL PRESIDENTE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

